



Repubblica italiana
Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Anna Maria Carbone Prosperetti	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni	REFERENDARIO

nella camera di consiglio dell'8 maggio 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la nota n. 7 febbraio 2014 con la quale il Consiglio delle Autonomie ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di **SARDARA**;

Vista la nota del 16 aprile 2014 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Maria Paola Marcia;

Vista la nota del 30 aprile 2014 con cui il Magistrato istruttore Consigliere

Maria Paola Marcia ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 14/2014 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per l'adunanza dell'8 maggio 2014 per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Consigliere Maria Paola Marcia;

P R E M E S S O

Il Sindaco di **SARDARA** ha domandato:

- Se le mobilità in entrata ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 in un ente soggetto al patto di stabilità vanno escluse dal tetto del "turn-over" del 40% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente e, dunque, se è possibile coprire tramite mobilità volontaria tra enti sottoposti a limitazioni alle assunzioni tutti i posti che si renderanno vacanti, senza che tali operazioni configurino assunzioni per l'ente;
- Se deve essere garantita la contestualità nel medesimo esercizio delle cessazioni e dei relativi movimenti in entrata del personale acquisito per mobilità.

C O N S I D E R A T O

1 Il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8 legge n. 131/2003, ma, pur riconoscendo alla questione sollevata rilevanza di portata generale per il sistema delle Autonomie, ne ha dichiarato l'improcedibilità non ritenendo sussistenti dubbi di carattere interpretativo, attesa la pacifica giurisprudenza delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla materia. Tra esse si cita la deliberazione delle Sezioni riunite n. 59/2010. La richiesta è soggettivamente ammissibile.

2 Sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva, l'attività consultiva intestata

alla Corte dei conti da un lato deve restare circoscritta alle discipline dettate in materia di bilanci e relativi equilibri (acquisizione di entrate, gestione delle spese e spesa per gli Organi e il personale), dall'altro non può concernere fatti gestionali specifici, ma deve riguardare ambiti e oggetti di portata generale, né deve rispondere a quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi pubblici.

Il parere richiesto, concernente problematiche sui limiti finanziari al reclutamento del personale a carico del Comune, è oggettivamente ammissibile.

3. In ordine ai quesiti proposti dal Comune di Sardara, l'orientamento della giurisprudenza contabile risulta effettivamente univoco e sulla materia del reclutamento di personale attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (mobilità) si è recentemente pronunciata anche questa Sezione con la deliberazione n. 20/2014/PAR.

Va, pertanto, ribadito che la normativa generale prevede che le amministrazioni prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, e che il trasferimento deve *assicurare la necessaria neutralità finanziaria* (D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 30 commi 1 e 2 bis).

La normativa ha ulteriormente recentemente disposto nel senso che *le cessazioni dal servizio per processi di mobilità* non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (D.L. 95/2012, art. 14 comma 7 come sostituito dal D.L. 10/2013 art. 2 comma 1 lett. b).

4. Dal quadro normativo, in conseguenza, si evincono ora compiutamente gli effetti finanziari che discendono dall'attivazione della mobilità nei

confronti sia dell'Ente che acquisisce unità di personale, sia dell'Ente che cede le stesse unità e il significato da attribuirsi alla prescritta neutralità finanziaria.

Pertanto, l'Ente cedente non può computare come risparmio di spesa la diminuzione di personale che si determina, né può considerarla ai fini contemplati dall'art. 76, comma 7, D.L. 112/2008, ovvero come facilitazione alle facoltà assunzionali e diminuzione dell'incidenza della spesa per il personale nell'ambito della spesa corrente del bilancio.

Inoltre, rispondendo così al quesito sollevato dal Comune di SARDARA, per l'Ente che riceve il personale in mobilità (Ente di destinazione), fermo il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel citato art. 30 del D.Lgs. 165/2001, sempreché in regola con gli obiettivi del patto di stabilità (ai sensi dell'art. 76, comma 4 D.L. 112/2008 che commina il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo per il caso del mancato rispetto del patto), si determina una operazione finanziaria *neutra* ai soli fini del computo annuale di cui alla legge 296/2006 (art. 1 commi 557 e 562).

Rispondendo ancora al quesito, va precisato che il Comune ricevente potrà procedere al reclutamento con le suddette modalità esclusivamente nel rispetto delle condizioni finanziarie (vedasi i parametri di incidenza della spesa di personale nell'ambito della spesa corrente del bilancio) e delle facoltà assunzionali consentite dall'art. 76, comma 7 del cit. D.L. 112/2008 (cfr. in tali termini anche Sezione controllo Campania, parere n. 37/2014 e Sezione controllo Sicilia, parere n. 13/2014).

Non risulterebbe, infatti, coerente e compatibile con le finalità complessive del sistema, ammettere alle opportunità assunzionali il Comune i cui indici finanziari superassero i limiti previsti in via generale dalla citata normativa.

5. Quanto al secondo quesito, nella normativa in esame non si dispone

alcun obbligo di contestualità, ovvero di procedere con le procedure in esame nel medesimo esercizio in cui si verificano le cessazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione.

D E L I B E R A

Il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa, rispettivamente, al Sindaco del Comune di **SARDARA**, al Direttore generale/Segretario del Comune, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2014.

IL PRESIDENTE

(Anna Maria Carbone Prosperetti)

IL RELATORE

(Maria Paola Marcia)

Depositata in Segreteria in data 9 Maggio 2014

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)